

Prot. n. 49/III/7

Disposizioni circa il luogo e le modalità di celebrazione del Matrimonio canonico

In forza della dimensione propriamente ecclesiale del matrimonio canonico, il luogo normale delle nozze è la comunità della parrocchia nella quale i fidanzati sono inseriti e alla cui vita e missione prendono parte (cf CEI, *Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio*, n. 84).

Di conseguenza il luogo proprio della celebrazione è la chiesa parrocchiale della sposa o dello sposo o della comunità dove la nuova famiglia andrà a inserirsi (cf cann. 837 e 1115; XXI Sinodo Diocesano n. 202). Solo per validi motivi di necessità o di convenienza pastorale l'Ordinario del luogo o il parroco possono dare il permesso perché il matrimonio si celebri in altre chiese parrocchiali (cf *Decreto Generale sul matrimonio canonico* n. 24).

A tal proposito si privilegia la scelta di Chiese parrocchiali all'interno della medesima Nuova Parrocchia. Nella prospettiva promossa dal Nuovo Assetto della Diocesi, infatti, la scelta di una chiesa parrocchiale della Nuova Parrocchia si giustifica come occasione per una maggiore maturazione della comunione tra le comunità parrocchiali.

È di esclusiva competenza del Vescovo diocesano autorizzare il matrimonio, per gravi motivi, in chiese non parrocchiali quali per esempio oratori e rettorie aperti al culto pubblico. Le motivazioni addotte per tale richiesta devono corrispondere a ragioni particolarmente gravi di opportunità e convenienza. Non rientra in questa fattispecie la scelta di una chiesa non parrocchiale per ragioni affettive, o di tradizione familiare, o di particolare bellezza del luogo, né la comodità di accesso in ragione della sua ubicazione o la prossimità della chiesa con altri luoghi nei quali si svolge la festa di nozze.

Non sono consentiti, senza licenza del Vescovo, matrimoni in cappelle, oratori privati o altri luoghi che non siano edifici di culto quali giardini e parchi. Qualsiasi precedente disposizione contraria è abrogata.

Nulla vieta che, stante una vera motivazione di carattere spirituale e in accordo con i responsabili del culto divino, in chiese non parrocchiali possano essere vissute particolari occasioni di preghiera che precedono o seguono la celebrazione del matrimonio.


Il Direttorio di pastorale familiare (n. 82) chiede di evitare prassi contrarie a queste disposizioni. Se talvolta la negazione di una chiesa non parrocchiale può sembrare un provvedimento eccessivamente rigido, non va dimenticato che la norma intende valorizzare la dimensione ecclesiale del sacramento anche attraverso il luogo in cui esso viene celebrato. A tal proposito è opportuno che tutti i presbiteri e diaconi, e gli operatori impegnati nella pastorale matrimoniale, osservando queste disposizioni, ne favoriscano la comprensione illustrandone la motivazione ecclesiale.

Si ricorda che il matrimonio deve essere correttamente annotato nei registri della parrocchia in cui viene celebrato. Ha la potestà di assistere ai matrimoni l'Ordinario del luogo, il parroco del luogo in cui viene celebrato il matrimonio, o altro sacerdote o diacono purché delegati da uno di essi (cf can 1108 § 1). Il matrimonio celebrato davanti a un ministro ordinato senza delega dell'Ordinario del luogo o del parroco competente è nullo per difetto di forma canonica.


La necessità di evangelizzare il matrimonio esige una cura particolare per la celebrazione liturgica, che non deve essere improvvisata né prevedere adattamenti tali da snaturarne il senso (cf CEI, *Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio*, nn. 84-89). Il consenso deve essere manifestato con le parole prescritte nel Rito del matrimonio seguendo una delle tre formule indicate (nn. 71-73).

Chiedo che le presenti disposizioni siano osservate integralmente per l'edificazione della nostra Chiesa e dei fedeli che per grazia di Dio ne fanno parte.

Parma, dal palazzo vescovile, 2 aprile 2015, Giovedì Santo


Don Luciano Genovesi
Cancelliere vescovile



+ 

+ Enrico Solmi
Vescovo